



ISTITUTO COMPRENSIVO "GESUALDO NOSENGO"

Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) Tel. 0923/985877 - Fax 0923/985282

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008

e-mail tpic806008@istruzione.it - pec tpic806008@pec.istruzione.it - Sito web www.icnosengopetrosino.it

Prot. n. 4249 / G1

Petrosino, 16/11/2013

Regolamento relativo alle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 del 16/10/2013

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina: la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture;
2. Le attività relative alla partecipazione alle commissioni di gara (sia interne che miste) del personale dell'istituto scolastico, poiché non rientrano tra quelle contemplate nel contratto di lavoro, determineranno il diritto ad un compenso aggiuntivo secondo quanto indicato all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività contrattuale dell'Istituzione Scolastica, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della "par condicio" e della concorrenza dei partecipanti.
2. L'Istituzione Scolastica, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, adotta idonei strumenti di informazione, anche di tipo informatico e telematico, secondo i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto.
3. Fatti salvi i principi e gli intendimenti di cui ai commi precedenti, l'Istituzione Scolastica procederà, in sede di svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, a valorizzare fornitori di lavori, beni e servizi che perseguono fini etici, sociali e ambientali di pubblica utilità.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono.

Alla normativa nazionale:

- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge 106/2011 (di seguito denominato " Nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici");
- Tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia del presente regolamento;

Alla normativa regionale:

- Legge Regionale 12/2011;
- D.P.R.S. n. 13/2012.

Art. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

COMMISSIONE DI GARA	un collegio formato da un numero dispari di componenti (da tre a cinque) presieduto da un Presidente. Può essere prevista l'eventuale partecipazione di un segretario. A tale collegio è demandato l'esame delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, secondo quanto espressamente previsto nella "lex specialis" e dalla normativa vigente sul tema.
COLLAUDO	Consiste nell'esecuzione delle seguenti verifiche di natura tecnica e amministrativa: a) i lavori, servizi, forniture sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche; b) i lavori, servizi, forniture sono stati eseguiti in conformità del contratto e delle varianti approvate; c) i conti ed i documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto con particolare riferimento alla qualità, dimensioni, quantità, forma dei materiali e delle provviste; d) i prezzi attribuiti ed i compensi sono regolati secondo le stipulazioni del contratto.

Art. 5 – COMMISSIONE DI GARA: COSTITUZIONE

1. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del **prezzo più basso**:

- a) la Commissione, è costituita preferibilmente da personale interno all'Istituto Scolastico; in alcuni casi, là dove si accerti la carenza di adeguate professionalità nell'ambito dell'Istituto Scolastico, i commissari diversi dal Presidente sono individuali tra i funzionari dell'Ente Locale dotati di pregressa e consolidata esperienza in materia di procedure d'appalto;
- b) è composta preferibilmente da 3 membri di cui uno è il Dirigente scolastico che assume il ruolo di Presidente;
- c) è nominata con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico;
- d) i commissari devono dichiarare che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, ai sensi dell'articolo 51 del c.p.c. e dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 84 del D.Lgs 163/2006 e sm.i.;
- e) i commissari di gara diversi dal presidente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara ovvero che abbiano competenze giuridiche;
 - che non svolgano contemporaneamente e per lo stesso affidamento la funzione di Supporto al Rup, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza o collaudatore.

2. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** si fa espresso riferimento alle norme vigenti e si fa espressa richiesta all'UREGA affinché provveda al sorteggio dei commissari:

- a) la commissione è nominata con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base di un sorteggio realizzato presso la sede dell'UREGA a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- b) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- c) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento;
- d) la commissione è presieduta sempre dal Dirigente Scolastico.

Art. 6 - ATTI DI GARA

1. La Commissione di gara redigerà il processo verbale della gara. Le operazioni di gara vengono, quindi, registrate in apposito verbale redatto dal membro della commissione con funzioni di segretario verbalizzante. Nello stesso dovranno essere registrate tutte le operazioni, le vicende e gli accadimenti relativi alla gara.

In caso di sedute pubbliche, si dovrà dare indicazione delle persone estranee alla commissione eventualmente presenti, annotando il nominativo della stessa e il titolo per il quale partecipa. Le contestazioni eventualmente sollevate dovranno essere annotate nello stesso verbale.

2. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.

3. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria insieme ad un estratto del verbale devono essere inviati al Rup che curerà gli adempimenti successivi (controllo requisiti, trasmissione degli atti al C.I., etc.)

Art. 7 - SEDUTE DI GARA

1. Le sedute delle commissioni di gara si tengono in locali aperti al pubblico, nei giorni e negli orari fissati dagli atti di gara.

2. Nelle gare in cui si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e in tutti gli altri casi in cui l'offerta consista anche nella presentazione di un progetto le sedute di gara necessarie alla valutazione degli stessi, si svolgono a porte chiuse al pubblico.

Art. 8 - AGGIUDICAZIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA, RIAPERTURA DEI TERMINI

1. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della commissione di gara al termine delle operazioni della medesima.

2. L'aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara, compete al Responsabile del Procedimento.

3. L'annullamento della gara deve essere debitamente motivato ed è giustificato solo se adottato a tutela dell'interesse pubblico.

4. La revoca della gara, per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire", è possibile per motivi di pubblico interesse.

5. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare le motivazioni in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta con provvedimento dello stesso Dirigente che ha la responsabilità della procedura di gara.

Art. 9 - OFFERTE RISULTATE UGUALI

1. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte da tenersi, a discrezione del Presidente della commissione di gara, nella stessa seduta di gara, oppure, previa comunicazione e invito alle ditte interessate, in altro momento.

2. La predetta disposizione è applicabile in tutte le procedure di gara disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 10 - COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

1. Se il criterio è quello del **prezzo più basso**:

a) per **Commissioni interne** il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito in **Euro 50,00** (cinquanta/00) **per ogni seduta** in cui si articola il procedimento di gara e **fino ad un limite massimo di € 300,00**; la commissione composta da membri dell'Istituzione Scolastica e dell'Ente locale è, comunque, una commissione interna;

b) per **Commissioni esterne** il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito dagli importi fissati in sede di affidamento del servizio a seguito di richiesta di preventivi sulla base di un importo di **Euro 100,00** (cento/00) **per ogni seduta** in cui si articola il procedimento di gara e **fino ad un limite massimo di € 600,00**;

Se il criterio è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, il compenso da corrispondere a ciascun componente della Commissione di gara è stabilito in Euro 300,00 (trecento/00), oltre IVA e oneri riflessi, per ogni seduta in cui si articola il procedimento di gara e fino ad un limite massimo di € 10.000,00 oltre IVA ed oneri rilessi.

F.to **Il Dirigente scolastico**
Dott. Giuseppe Inglese